

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

18° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1997

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente GIOVANELLI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2242) *Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. . . Pag. 2,  
4, 8 e *passim*

BORTOLOTTO (*Verdi-l'Ulivo*). 4, 10, 26 e *passim*

CARCARINO (*Rifond. Com.-Progr.*) . . . Pag. 15, 18,  
20 e *passim*  
COLLA (*Lega Nord-per la Padania ind.*) . . . 23,  
27, 28 e *passim*  
POLIDORO (*PPI*) . . . . . 8, 26  
RIZZI (*Forza Italia*) . . . . . 4, 18, 29  
RONCHI, *ministro dell'ambiente* 16, 18, 20 e *passim*  
SARTO (*Verdi-l'Ulivo*) . . . . . 25  
SPECCHIA (*AN*) . . . . . 23, 29, 30  
STANISCIA (*Sin. Dem.-l'Ulivo*). 7, 24, 25 e *passim*  
VELTRI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) . . . . . 23, 25

*I lavori hanno inizio alle ore 8,20.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2242, sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione e approvato in sede referente:

#### Art. 1.

*(Sviluppo della progettazione di interventi ambientali e promozione di figure professionali)*

1. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli *standard* europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale, il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, promuove iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche, in modo da aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea. Tale attività è promossa e organizzata sentite le regioni interessate e sentiti, ove necessario, gli altri Ministeri competenti.

2. Le iniziative di supporto di cui al comma 1 comprendono:

a) l'individuazione di specifici progetti da realizzare anche attraverso accordi di programma con amministrazioni pubbliche e soggetti privati interessati, per l'attuazione di nuove possibilità occupazionali in campo ambientale, anche attraverso l'incentivazione delle nuove forme di imprenditorialità, la formazione di figure professionali, il ricorso ai lavori socialmente utili;

b) l'elaborazione di criteri per l'individuazione degli obiettivi degli interventi;

c) l'informazione sulle migliori tecnologie e sulle migliori pratiche ambientali disponibili per i singoli obiettivi;

d) l'informazione sulle modalità di attivazione di finanziamenti, pubblici e privati, nazionali ed europei, nonchè sui temi degli strumenti economici e della fiscalità ambientale;

e) la predisposizione di schede e schemi dei singoli interventi preliminari, corredati da relazioni tecniche idonee all'inserimento dell'intervento nel contesto delle infrastrutture locali;

f) le indicazioni per la valutazione dello stato di avanzamento dei lavori e dei risultati ambientali raggiunti;

g) la predisposizione di schede tecniche per l'espletamento delle gare per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori;

h) l'elaborazione di un modello di riconversione ecologica degli ambienti di lavoro e delle attività delle pubbliche amministrazioni.

3. Al fine di garantire migliori pratiche ambientali con adeguati livelli professionali nella realizzazione e nella gestione di interventi ambientali prioritari, nel caso in cui siano necessarie specifiche competenze non reperibili nelle figure professionali disponibili, il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove e realizza, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati interessati, corsi di formazione finalizzati al conseguimento delle necessarie professionalità. I progetti formativi saranno finanziati mediante utilizzo delle risorse già previste per tali attività dall'Unione europea e di quelle regionali.

4. Il Ministero dell'ambiente promuove, in collaborazione con le amministrazioni interessate e in particolare con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, obiettivi e attività di educazione, di formazione anche di livello universitario e di ricerca scientifica, finalizzate alla preparazione e al riconoscimento di profili professionali per sviluppare e qualificare l'occupazione in campo ambientale.

5. Per le azioni di cui ai commi da 1 a 4 il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e può stipulare apposite convenzioni con università, enti di ricerca, istituti speciali, enti pubblici e soggetti privati e con le regioni interessate.

6. Per la realizzazione delle azioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni a decorrere dall'anno 1997.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, alla fine della lettera a), aggiungere le seguenti parole: «i progetti predisposti dai soggetti privati dovranno essere in tutti i casi presentati al Ministero dell'ambiente, che dovrà esprimersi su di essi entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione».*

1.4

RIZZI

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «relazioni tecniche idonee all'inserimento» con le seguenti: «relazioni tecniche per l'inserimento».*

1.3

IL RELATORE

*Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «I progetti formativi saranno finanziati» inserire le seguenti: «anche».*

1.1

BORTOLOTTO, VELTRI

*Al comma 5, dopo le parole: «soggetti privati» aggiungere le seguenti: «professionalmente riconosciuti».*

1.5

RIZZI

*Al comma 6, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» sostituire le parole: «lire 12.000 milioni» con le seguenti: «lire 13.800 milioni».*

1.2

BORTOLOTTO

RIZZI. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 1.4 perchè ritengo che agli imprenditori o comunque ai soggetti privati che desiderano presentare progetti sull'ambiente si debbano garantire alcune certezze. Il disegno di legge al nostro esame non dà invece alcuna certezza, vi è soltanto una vaga proposizione relativa ad accordi di programma con amministrazioni pubbliche e soggetti privati interessati.

Ritengo che ogni progetto relativo all'ambiente e proposto da soggetti privati debba essere presentato al Ministero competente il quale deve pronunciarsi entro 90 giorni (o anche 60), dando certezze agli imprenditori.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 1.3 si illustra da sè, si tratta infatti di un aggiustamento tecnico.

BORTOLOTTO. L'emendamento 1.1 si illustra da sè.

RIZZI. In riferimento all'emendamento 1.5 ritengo sia logico parlare di «soggetti privati professionalmente riconosciuti»: lasciare soltanto l'espressione «soggetti privati» mi sembra un po' pericoloso, dati i precedenti in questo settore.

BORTOLOTTO. L'emendamento 1.2 comporta un adeguamento della cifra. Anche la Commissione bilancio ha infatti sottolineato che le disponibilità previste dalla legge erano superiori agli impegni.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Per una migliore economia dei nostri lavori, propongo di accantonare l'articolo 1, nonchè gli articoli 2 e 3 ai quali non sono stati proposti emendamenti.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do comunque lettura degli articoli 2 e 3:

Art. 2.

*(Promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana)*

1. Il Ministro dell'ambiente assegna annualmente i premi per lo sviluppo delle tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti industriali, la sostenibilità ambientale delle aree urbane, la riduzione ed il recupero dei rifiuti, anche al fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane per la gestione sostenibile e consapevole di ambiti territoriali particolarmente degradati, ivi comprese le azioni per le città amiche dell'infanzia. Gli interventi relativi alle aree urbane dovranno svilupparsi seguendo i principi del «Piano d'azione di Lisbona», approvato da rappresentanti delle città d'Europa a Lisbona l'8 ottobre 1996 a conclusione dei lavori della Seconda Conferenza europea sulle città sostenibili. L'assegnazione dei premi di cui al primo periodo è riservata per i due terzi alle piccole e medie imprese.

2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, definisce i criteri per l'individuazione dei premi di cui al comma 1 nonchè le modalità procedurali per lo svolgimento dei relativi concorsi.

3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente può avvalersi del supporto tecnico dell'ANPA, dei comuni, delle aziende pubbliche di servizi o di loro organismi associativi.

4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999.

Art. 3.

*(Informazione, educazione ambientale e sensibilizzazione)*

1. Per il proseguimento ed il potenziamento delle attività di educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, anche attraverso l'organizzazione di specifiche campagne, la predisposizione e la diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente, lo sviluppo di strumenti informatici per le attività di informazione ed educazione ambientale, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Una quota della somma di cui al periodo precedente, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, è destinata ai programmi di cooperazione regionale, finalizzati a sviluppare azioni di educazione e sensibilizzazione nel bacino del Mediterraneo, cofinanziati dall'Unione europea.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

*(Interventi per la conservazione della natura)*

1. Sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e pre-

via consultazione dei comuni e delle province interessate, i seguenti parchi nazionali:

- a) Alta Murgia;
- b) Cinque Terre;
- c) Appennino tosco-emiliano;
- d) Sila;
- e) Asinara.

2. All'Ente parco nazionale della Sila sarà affidata la gestione dei territori attualmente ricadenti nel parco nazionale della Calabria, con esclusione di quelli facenti parte del parco nazionale dell'Aspromonte, nonchè la gestione di altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo del parco stesso.

3. All'Ente parco dell'Asinara sarà affidata la gestione del territorio dell'omonima isola. Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: “, Gennargentu e dell'isola dell'Asinara” sono sostituite dalle seguenti: “e del Gennargentu”.

4. Per i parchi nazionali di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per l'istituzione dei parchi di cui al comma 1, è autorizzato un tetto massimo di spesa rispettivamente di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 6.000 milioni a partire dal 1999.

6. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 1 a 5 si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando la quota dell'accantonamento relativo alla medesima rubrica.

7. Per la realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, finalizzati all'istituzione e al funzionamento di parchi nazionali e di aree marine, alla predisposizione dell'inventario nazionale delle risorse naturali, della carta ecopedologica e delle linee fondamentali di assetto del territorio, ed all'organizzazione della prima conferenza nazionale sulle aree protette, nonchè per l'attivazione di centri di accoglienza di animali pericolosi di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, è autorizzata la spesa di lire 20.200 milioni per l'anno 1997, di lire 8.600 milioni per l'anno 1998 e di lire 7.100 milioni a decorrere dall'anno 1999.

8. Per consentire gli interventi di cui al comma 1, la segreteria tecnica per le aree protette di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aumentata di venti unità di esperti, di cui dieci con competenze giuridico-amministrative e dieci con competenze tecnico-scientifiche, ed è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 1.800 milioni a decorrere dall'anno 1998.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo le parole: «sono istituiti» inserire le seguenti: «a decorrere dall'anno 1998».*

4.1

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «l-bis) Costa teatina».*

4.4

STANISZIA

*Al comma 4, dopo le parole: «entro centottanta giorni» sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 1998».*

4.2

IL RELATORE

*Al comma 6, dopo le parole: «allo scopo utilizzando» sostituire le parole: «la quota dell'accantonamento relativo alla medesima rubrica» con le seguenti: «quanto a lire 2 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e quanto a lire 6 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».*

4.3

IL RELATORE

Quanto all'emendamento 4.1 propongo di cambiare il termine iniziale stabilendo una data precisa anzichè lasciare la formula incerta dell'entrata in vigore della legge.

Anche l'emendamento 4.2, come il precedente, intende realizzare un coordinamento relativo alla data di inizio dell'istituzione dei parchi.

L'emendamento 4.3 rappresenta invece una modifica della copertura finanziaria sulla base delle considerazioni svolte dal Tesoro che, pur mantenendo l'ammontare della cifra, cambia l'area di reperimento del denaro stabilendo che due miliardi siano a carico del Ministero dell'ambiente.

STANISZIA. L'emendamento 4.4 riguarda un tratto di costa non compromesso della provincia di Chieti. La regione, già con i piani paesaggistici, più di dieci anni fa, ha sottoposto a vincolo tale tratto di costa. I comuni del territorio costiero stanno proponendo l'istituzione di diverse riserve per tutelare i beni ambientali della zona proponendo anche la creazione in quattro punti di alcune riserve marine. La regione Abruzzo, con il quadro di riferimento regionale appena approvato e in pubblicazione in questi giorni presso i comuni della regione, ha proposto nuovamente di rendere questo tratto di costa parco naturale istituendovi quattro riserve.

Credo che tutti gli studi e le elaborazioni effettuati su questa fascia costiera a partire dal 1985-86 abbiano consentito di raggiungere un livello di preparazione tale da permettere oggi l'istituzione di un parco. Desidero inoltre sottolineare che la sua istituzione si ritiene necessaria anche per passare dal vincolo al progetto e dal momento che ormai sono in stato avanzato i lavori per l'arretramento della ferrovia di Stato che ha il suo tracciato proprio lungo la costa. Infatti, a mio avviso, vi è il pericolo che l'intera fascia di territorio appartenente al demanio dello Stato possa stimolare in futuro usi eventualmente diversi da quelli che vanno in direzione della tutela del territorio; pertanto essendo presenti valori faunistici pregiati ed unici a livello nazionale si propone, con questo emendamento, di tutelarli e valorizzarli.

POLIDORO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 4.4 del senatore Staniscia.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Analogamente a quanto disposto fino ad ora, propongo di accantonare l'articolo 4.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

#### Art. 5.

*(Attuazione di convenzioni internazionali e altri interventi in campo ambientale)*

1. Per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione di convenzioni internazionali e relativi piani di azione nazionali in campo ambientale, all'attuazione degli adempimenti di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, allo svolgimento del servizio di prevenzione degli inquinamenti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è autorizzata la spesa di lire 6.684 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.474 milioni per gli anni 1998 e 1999.

2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, di cui al decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, è autorizzata la spesa di lire 1.760 milioni a decorrere dal 1997. Le somme riscosse a titolo di diritti di utilizzazione di cui agli articoli 10 e 14 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, sono acquisite al bilancio dello Stato. Per l'attivazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni a decorrere dal 1997. Per l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, limitatamente ai compiti di studio, ricerca e sperimentazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna,

nonchè alla raccolta e alla elaborazione dei dati per una corretta informazione al pubblico, anche mediante l'apertura di uno sportello per il cittadino, è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 400 milioni a decorrere dal 1997.

3. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituisce, per i gruppi di prodotti per i quali non siano stati fissati specifici criteri comunitari relativi al marchio di qualità ecologica previsti dal regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, un sistema di assegnazione di un marchio nazionale per la qualità ecologica, assicurando la complementarietà tra tale sistema ed il sistema comunitario.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, sostituire il penultimo e l'ultimo periodo con i seguenti:* «Per l'attivazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per il 1997 e di lire 1.400 milioni a decorrere dal 1998. Per l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, limitatamente ai compiti di studio, ricerca, sperimentazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonchè di raccolta e di elaborazione dei dati per una corretta informazione al pubblico, anche attraverso l'apertura di uno sportello per il cittadino, l'ufficio preposto al coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è autorizzato alla spesa nel limite massimo di lire 400 milioni a decorrere dal 1997».

5.1

SARTO

*Al comma 3, sopprimere le parole da:* «per i gruppi di prodotti» *fino a:* «regolamento CEE/880/92, del Consiglio» *ed aggiungere, alla fine del medesimo comma 3 le seguenti parole:* «tale funzione è attribuita al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

5.5

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di consentire l'installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione della radioattività dei metalli importati di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato lo stanziamento per un importo pari a lire 5 miliardi a valere sulle disponibilità dell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481».

5.3

BORTOLOTTO, RIPAMONTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di consentire l'installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione della radioattività dei metalli importati di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato lo stanziamento per un importo pari a lire 5 miliardi a valere sulle disponibilità dell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1984, n. 481».

5.4

IL GOVERNO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dopo le parole: "si provvede mediante la costruzione o l'acquisto" e prima delle parole: "o comunque la utilizzazione" inserire le seguenti: "o noleggio".

3-ter. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è abrogato».

5.2

BORTOLOTTO, VELTRI

BORTOLOTTO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 5.1. Si tratta di una ridefinizione della copertura finanziaria e della spesa per la funzione di coordinamento degli interventi di salvaguardia della laguna di Venezia affidata al Ministero dell'ambiente. Tale copertura infatti era stata ridotta da un altro emendamento. In tal modo invece vengono rimpinguate le casse così da rendere possibile lo svolgimento di questa fondamentale funzione di controllo degli interventi sulla laguna.

L'emendamento 5.5 modifica una norma introdotta con un mio emendamento in sede referente e che tuttavia a mio avviso appare ancora limitata. Si tratta di una disposizione volta ad introdurre il cosiddetto Ecolabel, ossia la certificazione di qualità ambientale dei prodotti per i quali esiste una direttiva comunitaria, mentre in Italia non vi è una normativa *ad hoc*. Il testo proposto dalla Commissione consente di introdurre anche nel nostro paese le certificazioni di qualità ambientale, però, le limita a quei prodotti per i quali non esiste alcuna norma comunitaria. La Germania, ad esempio, non si è posta questo limite e quindi vi è una certificazione tedesca anche per quei prodotti per i quali esiste una corrispondente attestazione comunitaria ed anzi spesso accade che la certificazione del singolo paese è migliore rispetto a quella dell'Unione europea. Pertanto, non si vede perchè nel nostro Paese debba sussistere questa limitazione e quindi l'emendamento in questione tende ad eliminare il vincolo che escludeva per il Governo la possibilità di riconoscere

la qualità ecologica dei prodotti che hanno già una certificazione europea.

Quanto all'emendamento 5.3, se ben ricordo, nella finanziaria avevamo introdotto una norma al fine di consentire un controllo ai valichi di frontiera per evitare l'importazione di rottami ferrosi contenenti rifiuti radioattivi. Ora, si sono già verificati casi di questo tipo, soprattutto per ferraglia proveniente da paesi dell'Est europeo, risultata poi, a destinazione, contenere materiale radioattivo, con conseguenti danni economici ingentissimi per le aziende importatrici che successivamente si sono dovute bonificare.

Pertanto, era stata stanziata una somma per consentire alle frontiere l'installazione di portali a scintillazione in modo che, al passaggio dei treni, venisse immediatamente individuata la presenza di tali residui. Ebbene, con questo emendamento si vuole semplicemente definire l'utilizzo delle risorse previste in detto stanziamento.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 5.2, ricordo che in caso di disastro ecologico, ad esempio di una petroliera che affonda perdendo il carico, la normativa sulla pulizia del mare consente l'acquisto di navi ma, in passato, per un periodo limitato, ne consentiva anche il noleggio. Poichè sono trascorsi diversi anni e il Governo ha sempre provveduto a queste operazioni mediante noleggio, è stato notato che non si può andare avanti in questo modo visto che la legge contempla soltanto l'ipotesi dell'acquisto dei mezzi.

Ora, dal momento che l'acquisto è assolutamente antieconomico e non conveniente per operazioni di questo tipo, mentre la cosa migliore è continuare a noleggiare da privati le costose attrezzature indispensabili per questi interventi, con l'emendamento in questione si propone di inserire, in via definitiva, nella normativa la previsione del noleggio.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Analogamente a quanto disposto sinora, propongo di accantonare l'articolo 5.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 6 e dell'annessa tabella:

#### Art. 6.

##### *(Ampliamento della pianta organica)*

1. Al fine di migliorare la funzionalità del Ministero dell'ambiente la dotazione organica dello stesso è rideterminata in novecento unità secondo la tabella allegata alla presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente formulata di intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, sono determinati i profili professionali.

3. Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e determinati ai sensi del comma 2 si provvede prioritariamente mediante ricorso alle procedure di mobilità da espletare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla copertura dei posti determinati ai sensi del comma 2 e non coperti con le procedure di cui al comma 3 si provvede anche in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti modalità:

a) il 40 per cento dei posti aggiuntivi, determinati dalla differenza fra il numero di personale in ruolo alla data del 30 maggio 1997 e la nuova dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, previsti per le qualifiche funzionali VI, VII, VIII e IX è coperto attraverso il passaggio del personale già inquadrato nelle qualifiche immediatamente inferiori, previo corso di riqualificazione professionale, da effettuare con le modalità richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e con accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire;

b) i posti resi disponibili, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3, nelle qualifiche funzionali V, VI, VII e VIII, sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato, prioritariamente con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione ed attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti. Per il personale già inquadrato saranno predisposti corsi di riqualificazione professionale secondo le esigenze e le funzioni attribuite presso i servizi del Ministero;

c) i rimanenti posti disponibili nelle qualifiche funzionali fino al raggiungimento della nuova dotazione organica sono coperti mediante inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente per le qualifiche funzionali II, III, IV, V e VI e mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX;

d) i due posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente generale vengono coperti mediante contratto di durata quinquennale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei confronti di esperti particolarmente qualificati in materie attinenti alle funzioni da svolgere, anche appartenenti alle categorie indicate al comma 1 del citato articolo 21;

e) i posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente vengono coperti:

1) mediante inquadramento di dirigenti di enti pubblici territoriali e di aziende sanitarie locali in servizio presso il Ministero dell'ambiente e preposti con atto formale ad uffici di livello dirigenziale alla data del 31 dicembre 1996. L'inquadramento avviene, a domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministro dell'ambiente, con salvezza degli effetti economici, giuridici, dell'anzianità e della qualifica;

2) mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche relative alle professionalità amministrative quanto disposto dal comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e mantenendo per la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero dell'ambiente le modalità di cui

all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439;

*f)* le unità di personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente non inquadrate secondo le procedure previste dalle lettere *b)* e *c)* del presente comma alla data del 31 marzo 1999, sono poste in ruolo secondo la qualifica funzionale posseduta presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 4.000 milioni per l'anno 1997, in lire 10.200 milioni per l'anno 1998 ed in lire 19.110 milioni a decorrere dall'anno 1999.

TABELLA  
(articolo 6, comma 1)  
(Testo proposto dalla Commissione)

Dotazione organica del Ministero dell'ambiente:

|                    |                                |         |
|--------------------|--------------------------------|---------|
| dirigenti generali |                                | n. 10   |
| dirigenti          |                                | n. 47   |
| (totale dirigenti  |                                | n. 57)  |
| IX                 | q.f. (compreso r. esaurimento) | n. 87   |
| VIII               | q.f.                           | n. 166  |
| VII                | q.f.                           | n. 205  |
| VI                 | q.f.                           | n. 125  |
| V                  | q.f.                           | n. 140  |
| IV                 | q.f.                           | n. 69   |
| III                | q.f.                           | n. 47   |
| II                 | q.f.                           | n. 4    |
| (totale            | q.f.                           | n. 843) |
| Totale             |                                | n. 900  |

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 3.*

6.2

CARCARINO

*Al comma 4, sostituire l'alinea con la seguente:*

«Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e determinati ai sensi del comma 2, si provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti modalità:

*alla lettera a) sopprimere la parola: "immediatamente" e sostituire le parole: "da effettuarsi" con le seguenti: "da effettuarsi entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge";*

*alla lettera b) dopo le parole: “sono coperti” sopprimere le seguenti: “mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato” e dopo le parole: “requisiti richiesti” aggiungere le seguenti: “Per il restante personale proveniente da enti posti in liquidazione attualmente in servizio presso il Ministero dell’ambiente, si provvede all’inserimento nei ruoli dell’Agenzia nazionale per la protezione ambientale (ANPA) e dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) in base alle disponibilità di organico e secondo la qualifica funzionale posseduta o, in base alle esigenze funzionali e di organico di tali amministrazioni o di altre amministrazioni pubbliche compreso il Ministero dell’ambiente, e previo accertamento dei titoli richiesti e corsi di riqualificazione professionale, anche a qualifiche funzionali superiori a quella posseduta, fino a totale esaurimento. Tale operazione di inserimento dovrà essere ultimata entro e non oltre la data del 1° novembre 1998”;*

*alla lettera c) sostituire le parole: “inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione attualmente in servizio presso il Ministero dell’ambiente” con le seguenti: “ricorso alle procedure di mobilità”;*

*sopprimere la lettera f).*

6.1

CARCARINO

*Al comma 4, sopprimere la lettera a) e al medesimo comma, sopprimere il numero 1).*

6.3

MARINO

*Al comma 4, lettera b), ultimo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, da espletarsi con le modalità richiamate dall’articolo 12, comma 1, lettera s) della legge 15 marzo 1997, n. 59».*

6.4

IL GOVERNO

*Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: «del 31 marzo 1999» con le seguenti: «del 1° novembre 1998».*

6.5

CARCARINO

*Al comma 4, lettera f) sostituire le parole: «del 31 marzo 1999» con le seguenti: «del 30 novembre 1998».*

6.5 (Nuovo testo)

CARCARINO

*Al comma 4, lettera f) sostituire le parole: «31 marzo 1999» con le parole: «30 dicembre 1998».*

6.6

IL GOVERNO

*Al comma 4, lettera f) dopo le parole: «sono poste in ruolo» inserire le seguenti: «in base alle disponibilità di organico e».*

6.7

CARCARINO

CARCARINO. Signor Presidente, illustrerò tutti gli emendamenti a mia firma, iniziando dall'emendamento 6.2, tendente a sopprimere il comma 3 dell'articolo 6.

Tale comma, che prevede il ricorso prioritario alle procedure di mobilità per la copertura dei posti previsti dal comma 1, toglie significato a quanto previsto dal successivo comma 4, potendosi facilmente prevedere che nell'arco di 4 mesi possa venire coperta la quasi totalità, se non la totalità, dei posti disponibili.

Ciò non solo verrebbe a disconoscere le giuste aspirazioni dei lavoratori dell'ex Ente nazionale cellulosa e carta al riconoscimento dei diritti e dei meriti di quanti nell'ambito del Ministero già operano da anni, ma elude il fatto che nelle qualifiche funzionali IV e V è già presente nei ruoli del Ministero dell'ambiente un numero di dipendenti eccedente la dotazione organica finale, prevista nella tabella allegata al disegno di legge in esame. Infatti, tale tabella prevede alle qualifiche funzionali IV e V, rispettivamente, 69 e 140 unità, mentre la dotazione attuale è di 81 alla IV e di 163 alla V.

Nei confronti quindi dei 162 dipendenti dell'Ente nazionale cellulosa e carta, attualmente in «utilizzo temporaneo» presso il Ministero dell'ambiente, si verrebbe ad attuare un'operazione di violazione di accordi precedentemente sottoscritti, anche se – per onestà intellettuale – va detto che tali accordi non sono stati sottoscritti dall'attuale Ministro. Infatti questi lavoratori, della cui opera il Ministero dell'ambiente si giova a spese della liquidazione del RUT-ENCC, parallelamente all'utilizzo in comodato delle strutture di via Assisi e di Casalotti, sono stati chiamati a tali compiti col presupposto, secondo quanto prescritto dalla legge di liquidazione, dell'impegno a dar termine, appena possibile, all'utilizzo temporaneo con l'immissione nei ruoli.

Secondo l'attuale testo – mi riferisco all'articolo 6 – per questo personale, chiamato da oltre un anno a tenere in piedi le attività istituzionali del Ministero, verrebbe invece, di fatto, esclusa la possibilità di inserimento nei ruoli proprio nel momento in cui questa dovesse, almeno per alcuni di loro, concretarsi. Ciò non di meno, verrebbe comunque imposto loro l'obbligo di seguire a portare avanti le attività istituzionali del Ministero cui sono stati adibiti, e che evidentemente svolgono con profitto, fino al 31 marzo del 1999, data in cui verrebbero finalmente liberati dai ceppi per poter confluire nell'ANPA e venire finalmente immessi nei ruoli di quella amministrazione.

A ciò dovrebbero soggiacere anche i 42 dipendenti della IV qualifica funzionale ed i 35 della V per i quali ogni accesso nei ruoli del Ministero dell'ambiente sarebbe comunque fin dall'inizio precluso.

Nessuna attenzione viene poi posta al fatto che alla data del 31 marzo 1999 l'ANPA potrebbe aver esaurito le proprie disponibilità di organico e al trascurabile particolare che la liquidazione RUT-ENCC

esaurirà il suo mandato alla data del 31 dicembre 1998 e che, pertanto, andrebbe definito quale amministrazione dovrebbe avere in carico tale personale per i primi tre mesi del 1999.

È emblematico che per i posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente venga invece previsto l'inquadramento diretto, in deroga alla normativa che prevede che a tali incarichi si possa accedere soltanto per concorso, per quanti nell'ambito del Ministero siano preposti a uffici di livello dirigenziale.

Signor Presidente, signor Ministro, sono queste le ragioni e le motivazioni convinte, che ci auguriamo siano condivise anche dai colleghi presenti, che hanno spinto la mia parte politica a presentare gli emendamenti all'articolo 6, che speriamo trovino il consenso favorevole della Commissione.

Infine, colgo l'occasione per aggiungere la firma all'emendamento 6.3 del collega Marino, che s'intende illustrato.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. L'emendamento 6.4 contiene ma specificazione delle modalità dei corsi di riqualificazione professionale secondo le esigenze e le funzioni attribuite presso i servizi del Ministero.

L'emendamento 6.6 si propone di accogliere una sollecitazione, che era venuta anche dal senatore Carcarino durante il dibattito, anticipando la data del collocamento in ruolo del personale impiegato dal Ministero dell'ambiente e proveniente dagli enti posti in liquidazione dal 31 marzo 1999 al 31 dicembre 1998.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Analogamente a quanto disposto finora, propongo di accantonare l'articolo 6.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

#### Art. 7.

##### *(Programma stralcio di tutela ambientale)*

1. Per l'attuazione del programma stralcio di tutela ambientale di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 65.690 milioni per l'anno 1997, lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e lire 130.000 milioni per l'anno 1999.

2. Il programma stralcio di cui al comma 1 è costituito da progetti strategici di interesse nazionale nei settori con più alto valore aggiunto e più elevata ricaduta occupazionale. Tali progetti sono, di regola, opportunamente coordinati con gli interventi di competenza regionale, con particolare riferimento a quelli relativi a settori e materie oggetto di finanziamento comunitario.

3. Ai fini della predisposizione del programma stralcio e della redazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'ambiente può, altresì, avvalersi di convenzioni con università, enti di ricerca, istituti specializzati o loro consorzi ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. Nell'ambito del programma stralcio di cui al presente articolo, sono individuati gli accordi ed i contratti di programma stipulati secondo le modalità di cui all'articolo 25, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché gli altri incentivi ivi previsti, le risorse allo scopo destinate e le relative modalità di stipulazione e concessione.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 4 sopprimere la parola: «altri».*

7.1

IL RELATORE

Tale emendamento tende solo a chiarire meglio il testo della norma.

Se non ci sono osservazioni, propongo di accantonare anche l'articolo 7.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

#### Art. 8.

*(Modifiche dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 67 del 1997)*

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari," sono sostituite dalle seguenti: "per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,";

b) dopo le parole: "a tale scopo." sono inserite le seguenti: "Prima dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo il Ministero per le politiche agricole accerta che le opere siano state approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione di impatto ambientale se prevista; accerta altresì che le regioni interessate abbiano preventivamente attestato che le opere sono fattibili, utili, ambientalmente compatibili ed efficaci.";

c) nel penultimo e nell'ultimo periodo, le parole "delle risorse agricole, alimentari e forestali" sono sostituite dalle parole: "per le politiche agricole"».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «siano state approvate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «sono in armonia con gli interessi della comunità e fattibili sotto il profilo tecnico-finanziario».*

8.2

RIZZI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «se prevista».*

8.3

RIZZI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «che le opere sono fattibili» fino alla fine del periodo con le seguenti: «le loro utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica».*

8.1

CARCARINO

RIZZI. L'emendamento 8.2 è un modo diverso di esprimere un concetto, affronta soltanto un problema di forma e non di sostanza.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.3, esso propone di sopprimere, alla lettera *b*), le parole «se prevista» in riferimento alla procedura di impatto ambientale. Infatti se l'obiettivo è dare certezza del diritto ai cittadini, inserendo quelle parole si rischia di creare confusione: la consideriamo prevista per tutti i casi e non se ne parla più.

CARCARINO. Signor Presidente, l'emendamento 8.1 contiene una riformulazione dell'ultimo periodo del comma 1, lettera *b*). Nei fatti esso non stravolge il testo precedentemente votato dalla Commissione in quanto si tratta soltanto di migliorare la norma sotto il profilo letterale.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Preannuncio una proposta di coordinamento tra gli articoli 8, 9 e 10, tendente ad unificarli in un unico articolo, senza tuttavia modificarne i testi. Essi, infatti, riguardano il medesimo argomento, cioè le modifiche introdotte ai decreti-legge n. 67 del 1997 e n. 398 del 1993. Si tratterebbe, in sostanza, di modificare esclusivamente il titolo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Analogamente a quanto disposto finora, propongo di accantonare l'articolo 8.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

#### Art. 9.

*(Modifiche dell'articolo 6 del decreto-legge n. 67 del 1997)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le ulteriori ri-

sorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, nonchè i proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono destinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, tenendo conto della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

*1-bis.* Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata definita l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, coincidono con il territorio della provincia, salvo diversa e successiva disposizione stabilita con legge regionale”.

2. Il decreto di cui al capoverso 1 del comma 1 è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, già appaltati o affidati in concessione o già oggetto di progettazione almeno preliminare se compresi in piani regionali di risanamento delle acque, e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Entro il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera, la provincia, o l'ente responsabile dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato qualora costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, individua il gestore definitivo. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, può individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A tal fine il gestore definitivo ovvero quello provvisoriamente indicato può utilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano al predetto intervento, nonchè le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di fognatura e depurazione, ove previsti”».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1-bis, dopo le parole:* «coincidono con il territorio della provincia» *inserire le seguenti:* «a condizione che non vi sia contrasto con le indicazioni dell'autorità di bacino».

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le risorse nazionali di cui al comma 1, eccettuate quelle riscosse a titolo di canone o tariffa, sono assegnate, anche in deroga alle finalità previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse già trasferite alle regioni, il Ministro dell'ambiente ne autorizza la spesa in relazione alle opere ed agli interventi previsti dal piano di cui al comma 1. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti”».

9.2

IL GOVERNO

CARCARINO. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 9.1, ripropongo il testo che avevo già presentato accogliendo la correzione da lei proposta. Ne do lettura.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «, salvo diversa e successiva disposizione stabilita con legge regionale» con le seguenti: «Sentite le autorità di bacino, le regioni possono, con propria legge, definire una diversa delimitazione territoriale degli ambiti».

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, l'emendamento 9.2 intende coordinare il testo con le modalità di reale allocazione delle risorse alle regioni. Si tratta di una modifica già proposta dal Governo, che non era però stata ripresentata in questa sede.

Esso tende ad evitare che le risorse reali già trasferite alle regioni debbano essere assunte dal Ministero dell'ambiente e poi ridestinate alle regioni. In tal modo l'allocazione avviene nell'ambito della stessa regione senza dover passare per il Ministero e poi tornare indietro, approfittando del fatto che in base al bilancio per il 1997 il Ministero dell'ambiente ha dimezzato i residui passando da 1.975 a 950 miliardi grazie agli interventi di un solo anno e alle norme di accelerazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Propongo di accantonare l'articolo 9, nonché l'articolo 10, a cui non erano stati presentati emendamenti e del quale do comunque lettura:

Art. 10.

*(Modifica dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 398 del 1993)*

1. Al comma 7, lettera e), dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, successivamente modificato dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunte, in fine, le parole: «delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non comportino l'aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari e rispettino le originarie caratteristiche tipologiche e costruttive».

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10:

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Modifica all'articolo 11, comma 2-bis,  
del decreto-legge n. 67 del 1997)*

1. Al comma 2-bis, capoverso 8-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, dal parere favorevole della soprintendenza ai beni archeologici e storici”».

10.0.1

CARCARINO

CARCARINO. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Propongo di accantonare anche l'emendamento 10.0.1.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 6, pari a lire 62.144 milioni per l'anno 1997, in lire 52.634 milioni per l'anno 1998 e a lire 61.844 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, pari a lire 65.690 milioni per l'anno 1997, a lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 130.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. Per le finalità della presente legge sono altresì destinate le risorse derivanti dai finanziamenti dell'Unione europea per l'attuazione di interventi di politica comunitaria in materia ambientale, con riferimento al periodo di programmazione 1994-1999.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1 dopo le parole: «All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 6» inserire le seguenti: «ad eccezione dell'articolo 4, comma 5».*

11.1

IL GOVERNO

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Con l'emendamento 11.1 si propone un coordinamento tecnico relativamente alle disposizioni finanziarie.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Analogamente a come si è proceduto finora, propongo di accantonare l'articolo 11, nonché l'articolo 12, a cui non sono stati presentati emendamenti e del quale do lettura:

#### Art. 12.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Procediamo ora all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti, in precedenza accantonati.

Passo ora in quanto relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 1, che è favorevole su tutti.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Come il relatore anche il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

CARCARINO. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma all'emendamento 1.1. Inoltre annuncio per rapidità ed economia di tempi che voterò a favore di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

VELTRI. Aggiungo la mia firma all'emendamento 1.5.

BORTOLOTTO. Aggiungo la mia firma agli emendamenti 1.4 e 1.5.

COLLA. Anch'io, come il senatore Bortolotto, aggiungo la mia firma agli emendamenti 1.4 e 1.5.

SPECCHIA. Signor Presidente, mi asterrò su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 anche perchè mi spiace non aver potuto dare il mio contributo personale su questo disegno di legge. Infatti soltanto stamattina ho saputo che erano stati presentati gli emendamenti in quanto ieri - e credo che il Presidente ne avesse notizia - io e altri colleghi eravamo impegnati in provincia di Caserta per un sopralluogo della Commissione bicamerale sui rifiuti. Siamo ritornati ieri sera e purtroppo devo rilevare che non tutto è stato fatto come si doveva. Dovevamo essere tutti informati, per telefono o con qualunque altro mezzo, che c'era un termine per la presentazione degli emendamenti, visto che avevamo dato la nostra disponibilità ad esaminare il disegno di legge in sede deliberante.

Io non sono stato informato da nessuno, non ero in Senato e quindi devo soltanto esprimermi sul lavoro degli altri colleghi e non su proposte che io stesso avrei voluto fare.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Specchia, prendo atto dell'osservazione e mi scuso a nome dell'ufficio di Presidenza per non aver provveduto dopo l'annuncio della convocazione ad avvertire i colleghi assenti con piena motivazione per incarico ricevuto dal Senato. Questo procedere in modo «strangolato» al termine dei lavori dell'Assemblea ha facilitato la dimenticanza.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Rizzi e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Rizzi e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Bortolotto.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

**È approvato.**

Procediamo ora alla votazione degli articoli 1 e 2, in precedenza accantonati, ai quali non sono stati proposti emendamenti.

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Procediamo all'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti, in precedenza accantonati.

Passo ora ad esprimere il parere sugli emendamenti all'articolo 4.

Agli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, a mia firma, non posso che essere favorevole, mentre per quanto riguarda il 4.4 del senatore Staniscia, inviterei il proponente a riformulare l'emendamento, che pure pone una questione meritevole di considerazione.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. A proposito dell'emendamento 4.4, vorrei far presente al senatore Staniscia che i parchi dell'Alta Murgia e dell'Appennino tosco-emiliano sono già inseriti nelle aree prioritarie di reperimento, che quello delle Cinque Terre è già un parco regionale e che per quanto riguarda la Sila e l'Asinara si tratta di parchi esistenti o previsti dalla normativa. Per tutte queste aree c'è già stata un'istruttoria tecnica per definire l'idoneità e le modalità di avvio relative alla costituzione del parco; inoltre, per quanto riguarda la copertura finanziaria, debbo dire che abbiamo già avuto difficoltà a reperire le risorse per quest'elenco di interventi. Pertanto, l'istituzione di un altro ente parco non risulterebbe coperta perchè disponiamo solo di due miliardi per il 1998 e di sei miliardi per il 1999.

Facendo però mia la sollecitazione e la richiesta del senatore Staniscia, proporrei la seguente riformulazione del suo emendamento: «Dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-bis. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera l) è inserita la seguente: «l-bis) Costa teatina».

«*1-ter*. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1998 provvede, sentita la regione e gli enti locali competenti, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione del parco di cui al comma *1-bis*».

STANISCIÀ. Non ho ben capito se, entro il 30 giugno 1998, l'istruttoria inizia o si conclude.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Entro il 30 giugno si procede all'istruttoria.

STANISCIÀ. Naturalmente, questa poi può essere positiva o negativa.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Questo è inevitabile, però, rientrando nelle aree prioritarie di reperimento, è difficile che poi l'istruttoria sia negativa.

STANISCIÀ. E cosa avviene dopo l'istruttoria?

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Si procede all'istituzione del parco reperendo la copertura con un nuovo atto legislativo necessario per istituire l'Ente parco.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Una volta che la costa teatina sia inserita nella legge n. 394, il Governo può procedere, senza ulteriori modifiche legislative, all'istituzione del parco.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Debbo far presente che anche per i 5 parchi di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame lo stanziamento è minimo; pertanto, dovremo procedere all'adeguamento delle risorse finanziarie perchè con 2 miliardi nel 1998 e 6 miliardi nel 1999 non si gestiscono cinque parchi.

SARTO. Dato che stiamo in qualche modo procedendo ad un'integrazione dell'elenco dei parchi, chiederei al Ministro se, con la stessa formulazione, fosse possibile inserire anche il parco della laguna di Venezia, la cui istituzione è nei piani della regione e molte parti del quale sono già aree protette.

Pertanto, se fosse possibile ricomprendere nell'elenco, con la stessa formulazione suggerita dal Ministro per la costa teatina e cioè rinviando all'istruttoria tecnica, anche il parco della laguna veneta, sarebbe un modo abbastanza rapido per tutelare un'area che sappiamo essere anche a livello internazionale di grande rilevanza.

Anche in questo caso, poi, problemi di copertura non ve ne sarebbero perchè si tratterebbe dello stesso rinvio a un'istruttoria, come nel caso precedente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Sarto, la sua proposta è inammissibile in quanto il termine per la presentazione di

eventuali emendamenti è già decorso; tra l'altro, quello da lei sollevato è un problema di estrema importanza che non ritengo possa essere discusso in questa sede, dal momento che esiste una legislazione speciale per Venezia.

Non credo quindi di poter accogliere la sua richiesta, fermo restando che la questione potrà essere riproposta in sede di esame del provvedimento di modifica della legge n. 394 del 1991 (Atto Senato n. 333 e connessi), che è già all'ordine del giorno della Commissione.

VELTRI. Se il senatore Staniscia è d'accordo, aderisco all'emendamento 4.4 nel testo riformulato dal ministro Ronchi a cui vorrei apporre la mia firma.

POLIDORO. Se il senatore Staniscia è d'accordo, anch'io sottoscrivo l'emendamento.

BORTOLOTTO. Anch'io aggiungo la firma all'emendamento 4.4 come riformulato.

STANISCIA. Sono d'accordo con la riformulazione proposta e mi auguro che il senatore Ronchi continui a fare il ministro per molto tempo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sul nuovo testo dell'emendamento 4.4 esprimo parere favorevole.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, quest'ultimo nel nuovo testo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Staniscia e da altri senatori, nel nuovo testo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal relatore.

**È approvato.**

In riferimento all'articolo 4 del disegno di legge presento il seguente ordine del giorno:

«La 13<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di approvazione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2242,

in riferimento all'istituzione del parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano,

impegna il Governo:

a consultare le regioni Emilia-Romagna e Toscana ed a svolgere altresì, prima dell'emanazione del decreto istitutivo, un'approfondita consultazione per tener conto, in particolare in riferimento alla perimetrazione del parco, degli orientamenti dei comuni, delle comunità montane, delle aree protette esistenti nelle zone di crinale, e delle province interessate».

0/2242/4/13<sup>a</sup>

IL RELATORE

COLLA. Vorrei aggiungere qualcosa all'ordine del giorno presentato dal Presidente, che recita: «(...) impegna il Governo a consultare le regioni Emilia Romagna e Toscana ed a svolgere altresì, prima dell'emanazione del decreto istitutivo, un'approfondita consultazione per tener conto, in particolare in riferimento alla perimetrazione del parco, degli orientamenti (...)». Vorrei sapere se è possibile tenere in considerazione una parte della provincia di Parma, dove esiste già un parco, quello dello Stirone, vicino Salsomaggiore, e un parco provinciale della provincia di Piacenza posto sul crinale del territorio provinciale.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. A tale riguardo vorrei precisare che l'ordine del giorno contiene una specificazione rispetto al testo del disegno di legge, visto che impegna a tener conto degli orientamenti dei comuni, delle comunità montane, delle aree protette esistenti nelle zone di crinale e delle province interessate. Non c'è alcuna specificazione geografica e quindi è un ordine del giorno onnicomprensivo.

COLLA. A me interessa soltanto che si prenda in considerazione l'esigenza delle province di Parma e Piacenza, per cui si potrebbe ricomprendere esplicitamente la provincia di Parma e la comunità montana ad est di Piacenza.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno viene allora così riformulato:

«La 13<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di approvazione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2242,

in riferimento all'istituzione del parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano,

impegna il Governo:

a consultare le regioni Emilia-Romagna e Toscana ed a svolgere altresì, prima dell'emanazione del decreto istitutivo, un'approfondita consultazione per tener conto, in particolare in riferimento alla perime-

trazione del parco, degli orientamenti dei comuni, delle comunità montane, delle aree protette esistenti nelle zone di crinale, e delle province interessate, ivi comprese la provincia di Parma, la comunità montana ad est di Piacenza, nonché gli organismi delle aree protette comprese nei loro territori».

0/2242/4/13<sup>a</sup> (Nuovo testo)

GIOVANELLI

COLLA. Aggiungo la mia firma.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Accolgo l'ordine del giorno nel testo riformulato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dai senatori Giovanelli e Colla.

**È approvato.**

Ricordo che in sede referente fu accolto il seguente ordine del giorno, che viene riproposto in questa sede:

«La 13<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di approvazione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2242,

per consentire gli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 e fino alla copertura dei posti previsti dalle piante organiche dei parchi nazionali ovvero al loro adeguamento,

impegna il Governo:

ad istituire presso il Ministero dell'ambiente una segreteria tecnica a supporto dell'attività dei parchi; tale segreteria deve operare secondo un programma annuale di lavoro definito dal Ministero dell'ambiente, sulla base delle indicazioni e dei programmi proposti dagli Enti parco;

a promuovere nelle forme più efficaci il coordinamento e la collaborazione tra gli Enti parco nazionali, con lo scopo di coordinare le iniziative dei rispettivi Enti parco e di promuovere attività produttive e di sviluppo compatibile, di informazione, di divulgazione, di formazione e di educazione ambientale delle popolazioni delle aree protette, nonché di stimolo alle attività di studio e di ricerca scientifica sull'ambiente relative alla tutela, conservazione, sviluppo delle risorse naturali».

0/2242/2/13<sup>a</sup>

VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dichiaro il mio parere favorevole.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Veltri e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 3, già accolto in sede referente.

«La 13<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di approvazione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2242,

preso atto dell'accoglimento dell'emendamento riguardante l'istituzione dei parchi nazionali dell'Alta Murgia, delle Cinque Terre, dell'Appennino tosco-emiliano, della Sila e dell'Asinara;

considerato il consenso diffuso delle amministrazioni e delle comunità locali interessate;

impegna il Governo:

a consultare, per la definizione della perimetrazione del futuro parco delle Cinque Terre, oltre che le regioni, le comunità montane e gli organi rappresentativi delle aree protette esistenti sul territorio interessato;

a proporre, nella predetta fase di consultazione, l'inclusione dei costituendi parchi regionali di Lerici e Monte Marcello, nonché dell'esistente contigua riserva marina, all'interno dei limiti territoriali del nuovo parco nazionale».

0/2242/3/13<sup>a</sup> POLIDORO, LASAGNA, CAPALDI, CONTE, IULIANO, CARCARINO, RESCAGLIO, GIOVANELLI

RIZZI. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma a questo ordine del giorno.

COLLA. Anch'io, signor Presidente.

BORTOLOTTI. Signor Presidente, aggiungo anch'io la mia firma.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole all'ordine del giorno.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Dichiaro piena disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'ordine del giorno n.3, presentato dal senatore Polidoro e da altri senatori

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SPECCHIA. Signor Presidente, sono decisamente contrario, a nome del mio Gruppo, all'approvazione dell'articolo 4 per motivi da me illustrati anche in precedenza. Ci sembra davvero irruale che – sono parla-

mentare in questa Commissione da diversi anni e una cosa del genere non mi era mai capitata – con un emendamento, quindi non con una proposta del Governo che presuppone un'istruttoria, un sentire le parti, ma – ripeto – solo con uno o più emendamenti, vengano sostituite o modificate denominazioni e caratteristiche di parchi esistenti (che, ad esempio, da regionali diventano nazionali). È necessario considerare che alcuni di questi parchi sono già inseriti nella legge come aree di reperimento; ciò tuttavia non significa nulla. Ritengo che il legislatore non debba comportarsi in modo schizofrenico ma seguire le procedure che lui stesso si è dato e, poichè esiste una legge quadro sui parchi, che per la verità funziona poco e male, sarebbe ora di farla funzionare.

Per tali motivi e senza entrare nel merito (valutando cioè l'opportunità di dar vita all'uno o all'altro parco), sono contrario all'articolo 4 e aggiungo che solo osservando i fatti in maniera organica si ha la possibilità di dare uno sguardo unitario al territorio nazionale per vederne le esigenze; purtroppo, invece, accade che a seconda del luogo di provenienza di un senatore ci si occupi, presentando emendamenti e proposte, di alcune parti del territorio nazionale dimenticando le altre che pertanto non vengono assolutamente valutate. Vi sono quindi abbondanti motivazioni per votare contro questo articolo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 5, di cui ho già dato lettura.

Prima di procedere alla votazione esprimo il parere sugli emendamenti ad esso riferiti. Come relatore sono favorevole a tutti gli emendamenti presentati.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Mi conformo al parere del relatore.

PRESIDENTE *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Sarto.

**È approvato.**

In attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, propongo di accantonare l'emendamento 5.5 e il successivo emendamento 5.2.

Se non si fanno osservazioni così resta stabilito.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dai senatori Bortolotto e Ripamonti, identico all'emendamento 5.4, presentato dal Governo.

**È approvato.**

In attesa che la Commissione bilancio si pronunci sugli emendamenti 5.2 e 5.5, propongo di accantonare la votazione dell'articolo 5.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6 di cui ho già dato lettura.

Per quanto riguarda il parere sugli emendamenti all'articolo 6, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.2 pur condividendo il ragionamento svolto dal senatore Carcarino, il quale insiste sull'utilizzo della mobilità a valle degli inquadramenti automatici e prima dello svolgimento dei concorsi. Mi pare un ragionamento logico; infatti, dal momento che lo strumento dell'inquadramento si utilizza *ope legis*, è certamente più ragionevole utilizzarlo «a bocce ferme» e non con a monte la variabile rappresentata dall'utilizzo di una procedura di mobilità che invece può essere espletata al fine di evitare un numero aggiuntivo di assunzioni a carico della pubblica amministrazione.

Tuttavia, vi è il parere contrario della Commissione bilancio di cui il relatore non può non tener conto.

Questo è il motivo per cui esprimo parere contrario anche agli emendamenti 6.1 e 6.3, mentre concordo con l'emendamento 6.4.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti 6.5 e 6.6, inviterei i proponenti a raggiungere un'intesa, fissando una data unica per l'inquadramento in ruolo delle unità di personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente. Credo che tale termine possa essere utilmente anticipato senza violare la condizione posta dalla Commissione bilancio.

Infine, sull'emendamento 6.7 mi rimetto al Governo perchè non mi è chiara la ricaduta operativa sugli organici.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Per le stesse ragioni espresse dal relatore, anche il Governo sarebbe stato favorevole all'accoglimento dell'emendamento 6.2, ma prende atto del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio che, ove non ottemperato comporterebbe la revoca della sede legislativa, e quindi invita il proponente a ritirare la sua proposta, altrimenti esprime parere contrario. Lo stesso discorso vale per gli emendamenti 6.1 e 6.3, mentre il parere è ovviamente favorevole all'emendamento 6.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti 6.5 e 6.6, il Governo ritirerebbe la sua proposta, qualora il senatore Carcarino accettasse di riformulare il proprio emendamento fissando la data al 30 novembre 1998.

Quanto all'emendamento 6.7, in base all'approfondimento che ho potuto fare, in effetti, esso risulta migliorativo delle modalità di collocazione presso l'ANPA del personale degli enti posti in liquidazione e quindi il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

CARCARINO. Signor Presidente, ringrazio lei e il Ministro per le parole qui espresse, ma la delusione che avranno i lavoratori sarà gran-

de. Nel sottolineare l'apprezzamento da parte del Ministro, dico però che noi siamo abituati – come si suol dire – a portare a casa risultati. Pertanto, sul complesso dell'articolo 6 il mio voto sarà di astensione, pur apprezzando le dichiarazioni del relatore e del Ministro.

Infine, colgo l'occasione per dire che accetto la riformulazione dell'emendamento 6.5 suggerita dal Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Carcarino.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Carcarino.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dai senatori Marino e Carcarino.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal Governo.

**È approvato.**

In attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione, gli emendamenti 6.5, nel testo riformulato, e 6.6 sono accantonati.

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dal senatore Carcarino.

**È approvato.**

Dato il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 9,30.*